

Roma, 9 ottobre 2019

Prot. N. 316/2019/SG

Ai Segretari generali Regionali e  
Territoriali**Oggetto: Funzioni Locali – Difetto di competenza della Corte dei Conti sull'utilizzo delle risorse del Fondo.***Care amiche e cari amici,*

vi segnaliamo una importante delibera della Corte dei Conti, Sez. Reg. Piemonte n. 69/2019, nella quale, a fronte di un quesito concernente l'utilizzo delle risorse del fondo decentrato, la magistratura contabile ha affermato l'impossibilità di pronunciarsi in merito per difetto di competenza poiché l'interpretazione delle disposizioni contrattuali spetta alle parti che hanno sottoscritto il ccnl. Nello specifico viene chiesto alla Corte se, ed entro quali limiti, è possibile trasferire risorse dal fondo per il salario accessorio del personale dirigente al fondo per il personale non dirigente. I magistrati chiariscono anzitutto che la funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo resa in favore degli enti locali è finalizzata ad ottenere pareri in materia di contabilità pubblica *“da un punto di vista astratto e su tematiche di carattere generale”*. Di conseguenza *“devono ritenersi inammissibili richieste riguardanti atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'ente”*.

Nel caso di specie la Corte ritiene che il quesito relativo alla possibilità di trasferire le risorse per il trattamento salariale accessorio del personale da un fondo all'altro, è inammissibile poiché esula dalla funzione consultiva. In ragione della specifica materia oggetto del quesito vengono in rilievo questioni attinenti *“...all'interpretazione dei contratti collettivi, con particolare riguardo al nuovo CCNL Funzioni Locali, relativo al personale non dirigente degli enti locali...”*. Conseguentemente, **il dubbio interpretativo** oggetto della delibera poiché attiene alla portata della disciplina contrattuale, **può essere sciolto solo dai soggetti abilitati ad interpretare le clausole contrattuali, ovvero dalle parti che hanno sottoscritto il CCNL.**

**Questa pronuncia rafforza e conferma la ratio delle nostre posizioni sulla centralità del contratto quale fonte di regolamentazione del rapporto di lavoro e, al contempo, sancisce altresì il difetto di competenza della Ragioneria generale dello Stato nel pronunciarsi sulla questione sollevata (cfr. nota RGS 20 giugno 2019, n. 169507 e relativa nota Cisl Fp 11 settembre 2019).**


La ferma volontà di difendere il CCNL dalle continue incursioni di organi che non hanno titolo a contrarre la disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego né ad interpretare disposizioni contrattuali, ha motivato una nostra recente richiesta inoltrata all'Aran e al Ministro affinché la volontà negoziale delle parti non venga travisata attraverso l'esercizio illegittimo della funzione interpretativa, di competenza esclusiva dall'Aran e dalle OO.SS. firmatarie del Ccnl.

Atteso quanto sopra vi invitiamo a utilizzare questa importante delibera della magistratura contabile per contrastare l'applicazione della nota RGS 20 giugno 2019 sopra menzionata e, in generale, qualsiasi scelta arbitraria della controparte che trova un erroneo fondamento sulla base di pareri espressi da organi che non hanno titolo in merito.

Dal canto nostro solleciteremo un confronto con l'Aran affinché anche la questione oggetto del parere venga positivamente risolta per via interpretativa.

Fraterni saluti

Il Segretario Nazionale  
Luigi Caracausi



Il Segretario Generale  
Maurizio Petriccioli

